

spesa graverà sul cap. 241015 residui di stanziamenti 2007 risorse vincolate.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera a) della l.r. 7/97.

Tutto ciò premesso, l'Assessore relatore propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale;

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Servizio Attività Estrattive;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di approvare le premesse che qui si intendono riportare quale parte integrante;
- di delegare il Comune di Corsi alla predisposizione del Piano Particolareggiato "2) Bacino estrattivo di pietra leccese di Corsi-Melpignano (Le)" di cui all'art. 5 delle N.T.A. del PRAE, dal successivo art. 27;
- di concedere al Comune di Corsi la somma onnicomprensiva di euro 100.000,00 per la redazione del piano in questione;
- di delegare il dirigente del Servizio Attività Estrattive all'adozione di tutti i provvedimenti amministrativi conseguenti alla presente disposizione; compresa la necessaria modifica ed integrazione da apportare alla convenzione;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Sandro Frisullo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 febbraio 2009, n. 123

Approvazione della circolare esplicativa in materia di pianificazione delle attività estrattive. Artt. 2, 3 e 4 delle N.T.A. del PRAE inerenti la redazione dei Piani di Bacino.

L'Assessore all'Ecologia prof. Michele Losappio, sulla base della relazione espletata dal Dirigente del Settore Attività Estrattive, riferisce:

Il PRAE, pur rappresentando un'importante elemento di pianificazione in materia di indirizzo e gestione delle attività estrattive, presenta grosse difficoltà attuative per alcune incongruenze e incertezze essenzialmente dovute agli aspetti procedurali in esso presenti.

In particolare la redazione del piano di Bacino presenta, sia per quanto attiene i contenuti che le procedure di formazione, indicazioni poco chiare se non addirittura contraddittorie.

Di qui la necessità di delineare delle linee guida volte ad agevolare la redazione di tali piani.

Per far sì che vi sia un quadro di orientamento e di certezza sia per l'attività istituzionale di autorizzazione che per le attività economiche, da avviare da parte degli operatori del settore estrattivo, è stata predisposta l'allegata circolare che individua un percorso procedurale e traccia alcuni criteri per la redazione dei piani di bacino; ciò consentirà di ovviare in maniera efficace alle debolezze e criticità derivanti dagli articoli sulla pianificazione, così come formulati dalle N.T.A. del PRAE;

A tal fine è utile che la Giunta Regionale adotti la circolare, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, che sarà pubblicata, per una maggiore diffusione, sul BURP e sul sito Ufficiale della Regione Puglia.

"Copertura finanziaria ai sensi della l.r. 28/2001 e s.m. e i."

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera

delle competenze della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 comma 4° lettera a) della l.r. 7/97.

Tutto ciò premesso, l'Assessore, relatore propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udata la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Servizio Attività Estrattive;

- Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di approvare l'allegata circolare, quale parte integrante del presente provvedimento, concernente disposizioni procedurali sull'attuazione degli artt. 2,3 e 4 delle N.T.A. del PRAE in materia di pianificazione delle attività estrattive;
- Il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURP e sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Sandro Frisullo



REGIONE PUGLIA

AREA POLITICHE PER L'AMBIENTE, LE RETI E LA QUALITÀ URBANA
SERVIZIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE

Via delle Magnolie, n°6 – Zona Ind. MODUGNO (BA) – Tel. 080 540 43 28 – Fax 080 540 43 25

Prot.n° _____AE.S/BA

Modugno (BA), li _____

- Agli Esercenti l'attività estrattiva nella
Regione Puglia e loro associazioni
Ai Comuni LL.SS.
- All'Assessorato all'Assetto del Territorio
SEDE
- Agli Ispettorati Dipartimentali delle Foreste
LL.SS.
- All'Assessorato all'Ecologia
SEDE
- ALL'ARPA
SEDE

OGGETTO: Circolare esplicativa in materia di pianificazione delle attività estrattive.
Artt. 2 e ss. delle NTA del PRAE inerenti la redazione dei piani di Bacino.

Con la presente circolare si forniscono indicazioni esplicative in merito all'applicazione del vigente Piano Regionale delle Attività Estrattive (in seguito, PRAE), con particolare riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 5 bis e 5 ter, Titolo I delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) riguardanti i c.d. piani di Bacino.

Ciò anche in considerazione delle difficoltà rappresentate dagli operatori del Settore e dalle relative Associazioni di categoria proprio con riferimento alla redazione dei Piani di bacino e all'effettiva applicabilità delle disposizioni del PRAE appena richiamate.

Inoltre, le norme in materia di pianificazione territoriale e di valutazione dei relativi piani e programmi hanno conosciuto un rilevante aggiornamento a livello nazionale, con l'approvazione del D.Lgs. 4/2008 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" nonché a livello regionale con l'adozione delle linee programmatiche per la pianificazione comunale (il DRAG), e di tali nuove disposizioni deve tenersi necessariamente conto.

Si ravvisa, pertanto, l'opportunità di fornire indicazioni in ordine alle modalità di concreta applicazione delle disposizioni in questione.

1) Attuazione del PRAE e rilevanza urbanistica del Piano di Bacino

Ai sensi dell'art. 2 delle NTA. del PRAE, l'attuazione del PRAE stesso è effettuata a mezzo "dei Piani di Bacino, dei Piani di Riordino e dei Piani Particolareggiati".

Il successivo art. 3 delle NTA, al n. 3, dispone che "*ai sensi della vigente legislazione urbanistica, per quanto applicabile, il Piano di Bacino ha la valenza di un PIP (Piano Insediamenti Produttivi)*".

Come noto, l'art. 27 L. 865/1971, al comma 1, prevede che "*I comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione approvati possono formare, previa autorizzazione della Regione, un piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi*".

Con i commi successivi, la norma in parola prevede poi che "*il piano (PIP) ha efficacia per dieci anni dalla data del decreto di approvazione ed ha valore di piano particolareggiato d'esecuzione ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni. (...) Le aree comprese nel piano (...) sono espropriate dai comuni o loro consorzi secondo quanto previsto dalla presente legge in materia di espropriazione per pubblica utilità. Il comune utilizza le aree espropriate per la realizzazione di impianti produttivi di carattere industriale, artigianale, commerciale e turistico mediante la cessione in proprietà o la concessione del diritto di superficie sulle aree medesime (...)*"

In virtù della predetta equiparazione al PIP, deve ritenersi che il Piano di Bacino abbia natura di piano urbanistico esecutivo (PUE), oggi ai sensi dell'art. 15 L.R. 20/2001. La sua approvazione – con le stesse modalità previste per l'approvazione del PRAE - comporta quindi dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza degli interventi compresi nel Piano stesso, ai fini dell'acquisizione pubblica delle aree o immobili mediante espropriazione.

Configurandosi, quindi, come piani esecutivi settoriali, destinati alla pianificazione attuativa in aree produttive (v. art. 3, nn. 1) e 2) delle NTA), i Piani di bacino sono sottoposti alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), in virtù delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 152 del 2006, come modificato dal D. Lgs. n.4 del 2008, che prevede l'obbligo della VAS per i piani e programmi di cui all'art. 6 comma 2 del medesimo D.Lgs n. 152 del 2006.

Ai sensi dell'art. 4 delle NTA del PRAE, n. 4), sono contemplate tre differenti tipologie di bacini di estrazione cui il Piano di bacino può riferirsi: a) bacino di piano particolareggiato; b) bacino di riordino o completamento; c) bacino nuovo.

La disciplina comune per tutte e tre le fattispecie è quella riveniente dagli artt. 3 e 4 delle NTA.

Con riferimento, però, alla prima tipologia), "Piani Particolareggiati", deve segnalarsi che l'art. 5 delle NTA attribuisce espressamente alla Regione la competenza all'attivazione delle procedure di formazione dei PP e, al riguardo, individua già sei specifici bacini da sottoporre a redazione di Piani Particolareggiati (PP) di seguito elencati: 1) bacino marmifero di Apricena (FG); 2) bacino marmifero di Trani (BA); 3) bacino estrattivo di Pietra Leccese di Cursi-Melpignano (LE); 4) bacino del Carparo di Gallipoli (LE); 5) bacino della calcarenite di Mottola (TA); 6) bacino della calcarenite e argilla di Cutrofiano (LE).

L'ubicazione e consistenza dei singoli bacini di P.P. è rilevabile dalle Tavole 3 (A,B,C,D,E ed F) del PRAE e la Tabella C allegata alle NTA.

Infine, l'art. 27 delle NTA prevede che *"entro dodici mesi dall'entrata in vigore del PRAE la Regione provvede alla formazione (...) ed approva i piani particolareggiati di cui all'art. 5 delle presenti norme"*.

Riguardo a quest'ultima disposizione è opportuno chiarire che la competenza regionale non preclude la possibilità ai privati, nelle forme del Consorzio di cui all'art. 4 comma 1 delle NTA, di presentare una propria proposta di P.P. al fine di dare impulso al procedimento formazione del PP da parte delle Regione. Quest'ultima può quindi recepire, modificare o integrare la proposta proveniente dal Consorzio.

Al di là delle specificità appena sopra evidenziate, si ritiene che anche per i piani

particolareggiati si applichino le disposizioni concernenti i piani di bacino di cui al paragrafo che segue.

2) Procedure relative alla redazione e approvazione dei piani di Bacino.

La redazione del Piano di bacino può essere o di iniziativa privata (Consorzio delle aziende estrattive costituito nel bacino stesso) o di iniziativa pubblica (Comune o Consorzio di Comuni) ed il procedimento di approvazione è regolato dalle stesse norme che disciplinano l'approvazione del PRAE

Dispone, infatti, l'art. 4 delle NTA del PRAE che il Piano di Bacino è *“redatto a cura e spese del Consorzio delle aziende estrattive costituito nel bacino stesso, o dal Comune o dal Consorzio dei Comuni sulla base delle decisioni assunte dalla Conferenza di servizi da parte degli Enti territoriali interessati (Comuni, Provincia, Comunità Montana e Autorità di Bacino), e tenuto conto delle osservazioni delle rappresentanze provinciali rispettivamente degli imprenditori e dei lavoratori operanti nel settore delle attività estrattive, delle Associazioni Ambientaliste e dei Consorzi di bonifica (ove interessati)”*.

Il piano è poi approvato *“con le stesse modalità del P.R.A.E.”*.

La ricognizione territoriale delle aree da sottoporre a redazione di Piani di Bacino è contenuta nelle Tavole 3 (A,B,C,D, E ed F) del PRAE e l'elenco dei bacini, con la relativa potenzialità estrattiva, nella Tabella A allegata alle NTA (v. art. 4 n. 3) delle NTA stesse).

2.1.) Il piano di bacino di iniziativa privata.

Allo scopo di avviare sollecitamente la redazione dei piani di bacino, l'art. 4 delle NTA incentiva la libera iniziativa delle aziende esercenti l'attività estrattiva, prevedendo che questi ultime, costituite in Consorzio, possano presentare una propria proposta progettuale di piano di Bacino (ivi compreso il PP su impulso regionale) con relativo schema di convenzione, da sottoporre all'approvazione regionale.

A) Una prima ipotesi, senz'altro preferibile, è quella per la quale il Consorzio sia proprietario o comunque disponga del 100% delle aree comprese nel Piano di Bacino.

In tal caso, la Regione esamina la proposta del Consorzio ed approva il Piano di bacino d'iniziativa privata – con le stesse modalità previste per l'approvazione del PRAE.

Il Consorzio si assume quindi l'obbligo di eseguire direttamente le opere ed interventi programmati nel Piano, previa stipula di apposita convenzione con la Regione intesa a regolare i reciproci rapporti con particolare riferimento alla prestazione di idonee garanzie finanziarie, concernenti l'attuazione degli interventi previsti nel piano, nonché fideiussorie ai fini del rispetto della convenzione.

E' opportuno altresì che la convenzione definisca i rapporti interni tra proprietari, in particolare riconoscendo la stessa suscettività estrattiva alle aree comprese nel bacino, a prescindere dalla loro effettiva destinazione finale, in applicazione del principio dell'equa ripartizione degli oneri e benefici tra i proprietari interessati, sancito dall'art. 14 L.R. n. 20/2001.

Ove, però, tali aspetti siano stati già predeterminati in sede di atto costitutivo del Consorzio, sarà sufficiente richiamare espressamente tale atto costitutivo nella Convenzione.

B) Una seconda ipotesi è quella per la quale il Consorzio non disponga del 100 % dei suoli compresi nel bacino.

In tal caso, si ritiene possibile l'applicazione in via analogica delle disposizioni concernenti lo strumento del comparto edificatorio e perequativo, sia pur con tutte le cautele e i limiti derivanti dalla particolare specificità che caratterizza l'attività estrattiva e la relativa pianificazione rispetto a quella urbanistica. Pertanto, si richiede che gli esercenti l'attività estrattiva aderenti al Consorzio siano proprietari (o quanto meno dimostrino di avere la disponibilità) del 51% dei suoli compresi nel bacino, secondo quanto prescritto dall'art.16 comma 1 lett. b) L.R. n. 20/2001.

La Regione approva quindi il Piano di Bacino e notifica, poi, ai proprietari interessati il Piano stesso e le relative modalità di esecuzione, affinché nel termine di 90 giorni (arg. ex art. 7 DPR 327/2000) dichiarino se intendono aderire al Consorzio per eseguire gli interventi ivi previsti.

Decorso vanamente tale termine, la Regione può applicare il disposto di cui all'art. 23 L.R. 37/1985 ai fini dell'acquisizione delle aree interessate dagli interventi previsti i cui proprietari non aderenti al Consorzio, fermo restando che gli oneri relativi a tale acquisizione saranno a carico dei beneficiari.

I successivi passaggi procedurali sono gli stessi appena sopra delineati con riferimento alla precedente ipotesi sub A) in relazione all'obbligo per il Consorzio di eseguire gli interventi e alla stipula della relativa Convenzione con la Regione.

C) Una terza ipotesi configurabile è quella in cui il Consorzio disponga delle aree in misura percentuale inferiore al 51%.

In tal caso il Consorzio stesso potrà proporre al Comune territorialmente competente (o alla Regione se trattasi di PP) la predetta proposta al fine di dar impulso al procedimento di iniziativa pubblica. Si seguono, pertanto, le procedure di cui al successivo § 2.2.

Nel caso di più proposte concorrenti sullo stesso bacino, la Regione, sentiti gli enti territoriali interessati di cui al comma 1 art. 4, valuterà le proposte sulla scorta della miglior rispondenza dei progetti alle finalità indicate (a seconda che il piano riguardi un bacino di PP, di riordino o un bacino nuovo) rispettivamente agli artt. 5, 5 bis o 5 ter delle NTA nonché, in ogni caso sulla base del criterio della miglior proposta di recupero qualitativo.

Per la definizione di eventuali problemi di coordinamento tra gli enti titolari di competenze in materia, in particolare Comune/i e Regione, il privato potrà domandare a quest'ultima l'indizione di una conferenza di servizi.

2.2. Il Piano di bacino di iniziativa pubblica.

L'art. 4 delle NTA più volte citato prevede che la proposta di Piano di bacino possa essere formulata anche da un Comune o da un consorzio di comuni.

In caso di mancata presentazione di proposte di iniziativa privata, il Comune procederà all'approvazione del Piano di bacino secondo le modalità procedurali previste dalla legge 865/71 (art. 27) per i PIP, così come descritte al precedente § 1 ed applicabili in via analogica alla fattispecie in questione. Il Comune notificherà poi tale provvedimento a tutti i proprietari delle aree interessate.

Queste ultime saranno quindi espropriate e successivamente assegnate ad aziende interessate allo svolgimento dell'attività estrattiva come prevista nel Piano di bacino, dovendosi queste ultime farsi carico degli oneri relativi alle procedure ablatorie.

In realtà, l'intervento di trasformazione fisica del bene è compiuto dall'assegnatario (titolare del diritto di proprietà o di superficie concesso dal Comune) nell'esclusiva veste di

esecutore materiale di un progetto la cui attuazione resta nella titolarità del Comune.

In caso di istanze concorrenti, il Comune provvederà alla pubblicazione di un bando per la valutazione comparativa delle stesse e per la formazione di graduatorie per l'assegnazione dei lotti destinati all'attività estrattiva.

Anche in questo caso, seguendo il modello procedimentale previsto per i PIP, si darà luogo alla stipula di una convenzione tra Comune e azienda assegnataria per regolare gli oneri posti a carico di quest'ultima.

In via alternativa, ossia in luogo della preventiva espropriazione delle aree, il Comune può convenire direttamente con le aziende assegnatarie le condizioni per l'attuazione del Piano di Bacino, mediante apposito accordo sostitutivo ex art. 11 L.241/90.

3.) La valutazione ambientale strategica (VAS).

A prescindere dalle concrete modalità di redazione del Piano di Bacino (iniziativa pubblica o privata), è in ogni caso attribuita alla Regione la definitiva approvazione dei piani di Bacino con la stessa procedura prevista per l'approvazione del PRAE, stante il disposto di cui al già citato art. 4 n. 1) delle N.t.a..

E' conseguentemente attribuita alla Regione anche la potestà normativa in materia di Valutazione Ambientale Strategica relativa ai Piani di bacino, ai sensi dell'art. 7 commi 2 e 6 D.Lgs. n. 152/2006.

Nelle more dell'adeguamento della normativa regionale a quella statale, la Regione Puglia, con Circolare n. 1/2008, approvata con Deliberazione di Giunta Regionale 13 giugno 2008, n. 981, pubblicata sul BURP n. 117 del 22.7.2008, ha individuato quale autorità competente preposta alla VAS l'Ufficio Valutazione Ambientale Strategica del Settore Ecologia dell'Assessorato all'Ecologia.

La predetta Circolare n. 1/2008 definisce altresì le modalità procedurali nonché la natura ed il contenuto della VAS stessa che, ai sensi dell'art. 11 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006, costituisce parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione del Piano o del Programma cui si riferisce, con conseguente annullabilità del Piano che sia adottato o approvato senza la previa valutazione ambientale strategica.

Devono pertanto ritenersi di fatto superate, in virtù della sopravvenuta normativa statale, le norme regionali, ivi compresi gli artt. 4 *bis* e 4 *ter* delle NTA del PRAE che ancora sottopongono a VIA, anziché a VAS, i piani di bacino. Restano, ovviamente, ferme le norme in materia di VIA relative alle singole domande autorizzatorie volte a dar esecuzione ai Piani di bacino.

In applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 162/2006, come modificato dal D. Lgs. n. 4/08, unica eccezione rispetto alla regola secondo cui il piano di bacino deve essere sottoposto a valutazione ambientale strategica, è costituita dall'ipotesi in cui il piano stesso riguardi "piccole aree a livello locale", in tal caso potendosi procedere mediante verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 dello stesso Decreto e secondo il Punto n. 5) della richiamata Circolare n. 1/2008.

Premesso dunque quanto precede, si invitano i soggetti in indirizzo all'osservanza delle disposizioni innanzi esposte, per una migliore e proficua collaborazione tra tutte le parti interessate dall'attività estrattiva nella Regione Puglia.

Il Dirigente del Servizio
(Ing. Francesco Sciannameo)

